

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

## Sulla pendenza del giudizio

*In tema di sinistri stradali regolati dalla L. n. 102 del 2006, art. 3, qualora la decisione di primo grado, al momento dell'abrogazione di tale disciplina operata dalla L. n. 69 del 2009, fosse ancora impugnabile, la causa, ai sensi della L. n. 69 cit., art. 53, comma 2, deve considerarsi pendente, sicchè, in caso di giudizio di primo grado instaurato con il rito del lavoro, in appello debbono essere osservati i termini perentori per il deposito del ricorso di cui all'art. 434 c.p.c., intendendosi la nozione di pendenza del giudizio come comprensiva anche della fase di quiescenza del decorso dei termini per la proposizione delle impugnazioni.*

### **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.3.2017, n. 5788**

*...omissis...*

Con l'unica, articolata censura, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 53, nonchè degli artt. 39, 327 e 439 c.p.c..

Assume, in particolare, che la disposizione abrogatrice del rito ex L. n. 102 del 2006, dettata con la L. n. 69 del 2009, art. 53, ha previsto, quale disciplina transitoria, la applicabilità delle forme procedurali abrogate a tutte le controversie pendenti alla vigenza della legge n. 69 del 2009, con norma da intendersi riferita non soltanto ai giudizi pendenti in primo grado: pertanto, l'appello in discorso, introdotto (anche in ossequio al principio dell'ultrattività del rito) con ricorso depositato nell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, doveva considerarsi tempestivo.

Il motivo è fondato.

Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, in tema di sinistri stradali regolati dalla L. n. 102 del 2006, art. 3, qualora la decisione di primo grado, al momento dell'abrogazione di tale disciplina operata dalla L. n. 69 del 2009, fosse ancora impugnabile, la causa, ai sensi della L. n. 69 cit., art. 53, comma 2, deve considerarsi pendente, sicchè, in caso di giudizio di primo grado instaurato con il rito del lavoro, in appello debbono essere osservati i termini perentori per il deposito del ricorso di cui all'art. 434 c.p.c., intendendosi la nozione di pendenza del giudizio come comprensiva anche della fase di quiescenza del decorso dei termini per la proposizione delle impugnazioni (espressamente, sul tema, Cass. 06/02/2015, n. 2265).

Alla stregua di detto orientamento cui si intende dare continuità -, corretto l'uso del ricorso quale *modus ingrediendi* dell'appello, quest'ultimo era senza dubbio tempestivo, risultando pacificamente il deposito dell'atto introduttivo avvenuto nel termine perentorio stabilito dall'art. 327 c.p.c..

In accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, per il vaglio sulla fondatezza dei motivi di appello.

Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com